

riferiscono a varie disposizioni della disciplina vigente intorno ai servizi doganali.

Le nuove norme si trovano ora concretate nel regolamento doganale testè compiuto con molta cura, il quale è riuscito un lavoro ponderoso e ben coordinato, il quale sarà di molta utilità non solo all'amministrazione, ma anche al commercio ed ai cittadini, perchè essi potranno trovare raccolte in un solo testo materie che oggi sono contenute in trentadue o trentacinque volumi di bollettini e di tabelle.

Per una questione principalmente poteva il ritardo della pubblicazione della legge essere avvertito come cagione di danno: per la abolizione della pena del confino.

Ma effettivamente, da due anni, la pena del confino, sia pure ordinata dalle sentenze, non era applicata; poichè, prima ancora che di quella legge si conoscessero i difetti per questa pena eccessiva, l'Amministrazione, in ogni singolo caso, era stata sollecitata a promuovere la grazia sovrana. Quindi, se pure nel lasso di tempo, lungo il quale si è ritardata la pubblicazione della legge, fossero avvenute delle sentenze che avessero inflitta la pena del confino, ciò che a me non consta, si applicherebbe per esse il medesimo trattamento usato a coloro che furono condannati nei due anni precedenti, ossia si promuoverebbe l'esercizio della grazia sovrana.

Mi auguro che le mie risposte abbiano soddisfatto il collega ed amico Vendramini.

Presidente. Onorevole Vendramini...

Vendramini. La mia interrogazione aveva due scopi: sollecitare la promulgazione delle modificazioni alla legge doganale approvate nella estate scorsa dal Parlamento; sapere poi per quali motivi tale promulgazione veniva ritardata. Il primo scopo è stato raggiunto perchè pochi giorni dopo la mia interrogazione la legge è stata pubblicata: i motivi del ritardo nella pubblicazione di quella legge approvata dalla Camera in luglio, dal Senato in agosto e sottoposta alla firma Reale, mi sembra, il 10 agosto, sono oggi stati esposti dal ministro delle finanze, e mi soddisfano. Restava solo un dubbio e cioè: se nel periodo fra l'approvazione della legge e la sua promulgazione fossero state dai tribunali inflitte ed anche eseguite le sentenze di pena del *confine*, oggi tramutata in vigilanza della pubblica sicurezza. Ma poichè l'onorevole Boselli mi assicura che dal tempo

in cui quella legge venne deliberata la pena del *confine* non è stata effettivamente applicata colla traduzione dei condannati al confine stesso, io mi dichiaro perfettamente soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Cirmeni, al ministro degli affari esteri, sulla mancata tutela degli interessi italiani nella città di Nizza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Adamoli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'onorevole Cirmeni comprenderà che io non posso che ripetere oggi le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale diceva che le questioni che riguardano i fatti a cui allude la sua interrogazione sono questioni d'ordine interno, nelle quali noi non abbiamo nulla a vedere.

Io aggiungerò una sola parola per l'accertamento dei fatti ed è questa: che i nostri funzionari, con lo zelo e con la sollecitudine che li distingue sempre, anche in questa occasione si adoperarono per venire in aiuto ai nostri connazionali, i quali, per i provvedimenti presi per pubblica sicurezza oltre i nostri confini, si trovavano in condizioni poco soddisfacenti.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

Cirmeni. Che si trattasse di provvedimenti interni, lo comprendeva anch'io; ma mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri di fargli osservare che è uno di quei provvedimenti interni, per i quali non si può mettere avanti la pregiudiziale addotta da lui, cioè di quei fatti, dei quali noi non dobbiamo occuparci.

Il decreto, con il quale il prefetto di Nizza proibì la rappresentazione delle opere italiane in lingua italiana, si fondava non sopra una legge della repubblica, ma sul decreto imperiale dell'8 gennaio 1864; e precisamente sull'articolo 3, il quale prescrive che per la rappresentazione di un'opera qualsiasi è necessaria l'autorizzazione del prefetto; autorizzazione, dice l'articolo, che potrà essere ritirata per motivi di ordine pubblico.

Nel caso in questione non era applicabile il decreto citato... (*Movimenti del sottosegretario di Stato per gli affari esteri*).